



Studio

Dott.ssa Anna Favero

Via Garda, 5
30027 San Donà di Piave (VE)
C.F. FVR NNA 67P57 H823B P.I. 03708040278
tel. 0421 42963 fax 0421 222286
info@dottoreessafavero.it

San Donà di Piave, 17.02.2012

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Oggetto: obbligo di segnalazione dei beni aziendali assegnati ai soci e familiari

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 16 novembre 2011, Prot. n. 166485, ha individuato le modalità e i termini per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei soggetti che hanno ricevuto in godimento beni aziendali (immobili, unità da diporto, aeromobili, autovetture, altri veicoli, etc.). Il bene aziendale può essere di proprietà della azienda, ovvero acquisito in leasing, noleggiato, in affitto o in comodato.

Come evidente, la norma tende a individuare quei beni che seppure intestati a società o imprese individuali (e dunque non rilevanti ai fini del cd. redditometro) sono di fatto utilizzati da altri soggetti che ne traggono la relativa utilità.

L'ambito applicativo è molto ampio in quanto la comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Gli obblighi

In definitiva la normativa prevede:

- l'obbligo da parte della società di addebitare al socio (o familiare) il valore di mercato dell'utilizzo del bene mediante l'emissione di regolare fattura soggetta ad Iva. Sin d'ora si

segnala la criticità della assenza di codificati parametri di riferimento del valore di mercato (tariffe di noleggio autovetture maggiorate dei costi analitici? Canoni di locazione di immobili simili nella medesima zona?). Comunque è evidente che tale addebito configura per la società/impresa un ricavo tassabile;

- l'obbligo di comunicare mediante apposito software telematico i dati anagrafici degli utilizzatori, quelli dei beni concessi in uso, il valore di mercato corrispondente all'utilizzo e il relativo importo addebitato. Inoltre, vanno comunicati anche i finanziamenti erogati dai soci o i versamenti da questi eseguiti a fondo perduto a favore della società. Non è chiaro se tale ultima comunicazione vada fatta in ogni caso, o solo se il socio/familiare ha ricevuto in uso beni aziendali: si ritiene che l'obbligo riguardi solo quest'ultima ipotesi, ma non si comprende come collegare il versamento di denaro con l'utilizzo del bene. Esempio finanziamento fatto dal socio il 15/1/2011: società il 10/09/2011 la concede in uso al socio una propria autovettura. Non c'è apparente collegamento tra finanziamento e acquisto del bene. Questo aspetto dovrà essere chiarito.

Per i beni diversi da autovetture, altri veicoli, imbarcazioni da diporto, immobili, aeromobili l'obbligo di comunicazione sussiste solo quando gli stessi siano di valore superiore a 3.000 euro (escluso IVA). Ad esempio, telefoni cellulari, computer, mobili da ufficio, in via di principio, fermo l'obbligo della fatturazione da parte della società al socio, non andranno presumibilmente comunicati.

Il provvedimento stabilisce che la suddetta comunicazione può essere effettuata, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore e riguarda ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, ovvero ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo.

I comportamenti difforni

Se la società (o l'impresa individuale) non addebita ai propri soci/familiari il suddetto valore di mercato:

- il socio/familiare deve assoggettare a tassazione detto valore di mercato nella propria dichiarazione dei redditi (in sostanza si considera percepito un reddito in natura);
- la società (o l'impresa) non può dedurre alcun costo riferito al predetto bene concesso in uso (si considera in sostanza il suddetto bene non inerente all'attività aziendale).

Stesse conseguenze se la società addebita un valore che è inferiore a quello di mercato. Si ribadiscono le criticità legate alla mancanza di un codificato criterio per l'individuazione del valore di mercato.

Le sanzioni

In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione da € 258 a € 2.065.

Se non si effettua la comunicazione e, inoltre, non si applicano le disposizioni sopra indicate (addebito al valore di mercato o, in alternativa tassazione da parte del socio e indeducibilità dei costi da parte della società) vi è una sanzione aggiuntiva pari al 30% del valore di mercato del bene. Di questa sanzione rispondono solidalmente società/impresa e socio/familiare.

È del tutto evidente, inoltre, che se la società non addebita al socio il valore di mercato e in più:

- il socio non si autotassa nel proprio modello Unico;
- la società non provvede a rendere indeducibili nel proprio modello Unico i costi del bene,

in caso di verifica fiscale si configura per entrambi l'ipotesi di infedele dichiarazione dei redditi con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta evasa.

La decorrenza

L'obbligo di comunicazione sussiste per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011, così come per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso nello stesso periodo. In altre parole se l'utilizzo del bene cessa entro il 31/12/2011 non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione. Si tratta di una disposizione di favore tesa a non penalizzare coloro i quali, non potendo essere a conoscenza della norma sopravvenuta, hanno nel 2011 utilizzato beni aziendali.

Diversamente se il socio/familiare permane nel possesso del bene al 31/12/2011 la relativa comunicazione per l'anno 2011 dovrà essere inviata telematicamente entro il 31/03/2012.

Le perplessità

L'intero impianto normativo comporta notevoli perplessità. È evidente che il legislatore aveva come obiettivo individuare gli utilizzi mascherati relativi ad immobili, aerei, yacht dove, peraltro, è oggettivamente agevole ottenere a posteriori dei risconti circa l'utilizzo del bene: i voli aerei sono preventivamente autorizzati e tracciati, lo stesso dicasi per le imbarcazioni da diporto e per le società che effettuano attività di charteraggio le quali hanno l'obbligo del contratto per ogni messa disposizione della imbarcazione. Come pure per gli immobili è semplice acquisire prove di chi effettivamente lo abita.

La prova dell'utilizzo, invece, diviene oggettivamente più complessa nell'ipotesi di uso di autovetture aziendali. Va sottolineato nuovamente che la comunicazione è successiva (31 marzo dell'anno successiva) e avviene, dunque, a giochi fatti.

Tanto premesso sembra evidente che nel caso di specie tutta la complessa procedura prevista dalla normativa ha più che altro lo scopo di deterrente psicologico. Va però detto che sono giunte allo scrivente segnalazioni di pattuglie della Guardia di finanza che nel fermare autovetture (di grossa cilindrata) acquisiscono i dati della stessa e ove intestata a società chiedono al guidatore di qualificare in che rapporto si trovano con la società proprietaria del veicolo (amministratore, socio, familiare) ed effettuano poi la segnalazione all'Agenzia delle entrate. Lo scrivente studio pur non avendo esperienza diretta esclude categoricamente che possano essere fermate dai militari delle Gdf delle Fiat Panda.

Conclusioni e richieste

In base a quanto precede si chiede di voler comunicare entro il 29/02/2011 i dati dei soci/familiari, che alla data del 31/12/2011 conservano il possesso di beni aziendali, unitamente a tutti gli elementi utili per l'invio telematico. **Si prega di voler fornire comunicazione anche se negativa.**

Da ultimo ci si permette di raccomandare di intestare all'attività un parco macchine (e telefoni cellulari) che sia coerente con l'attività svolta e con il numero di soggetti (amministratori e dipendenti) in carico all'azienda e con le funzioni da essi svolte nell'organigramma aziendale, posto che, diversamente, in caso di verifica fiscale, a prescindere da tutto ciò che è illustrato nella presente lettera, si può garantire con ragionevole certezza che gli organi verificatori eccepiranno che vi è comunque un utilizzo non inerente del bene, con tutto ciò che ne consegue in termini di non deducibilità dei costi e dell'IVA.

Lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti

Dott. Favero Anna